



Roma, 07/04/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004955/A.G.
Oggetto: Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. 4/2022, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” (Decreto Sostegni ter)
Circolare n. 13636

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

<i>Conversione in legge del Decreto Sostegni ter.</i>
--

Riferimenti: Testo coordinato del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*». (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)

Si illustrano di seguito le principali disposizioni di interesse introdotte dalla [legge 25/2022](#), di conversione del D.L. 4/2022 (Sostegni ter – cfr circolare federale n. [13494 del 1.2.2022](#)).

Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario (Art. 19 quinquies)

L'articolo 19-quinquies ridefinisce l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali. Tale struttura, inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, dovrà tra l'altro supportare le attività anche dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie.

Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale (art. 21)

L'articolo 21 del decreto-legge ha introdotto modifiche all'art. 12 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, concernente il fascicolo sanitario elettronico. Si riepilogano le principali disposizioni di interesse, comprensive delle modifiche apportate in sede di conversione:

Al comma 1 del suddetto articolo 12 – che definisce il fascicolo sanitario elettronico (FSE) come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale - è stato aggiunto un periodo che prevede, per l'attuazione del medesimo comma 1, un termine di 5 giorni entro il quale venga inserita nel FSE ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati.

È stata inoltre inserita, al comma 3, secondo periodo, la nuova funzione del FSE riguardante l'alimentazione dell'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al nuovo comma 15-quater (vedi infra).

È stato soppresso, al comma 4, il riferimento alla presa in cura dell'assistito, per coinvolgere tutti gli esercenti le professioni sanitarie alle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione perseguite con il FSE e non esclusivamente quelli deputati alla cura dei pazienti.

È stato eliminato, al comma 7, il termine di 90 giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012), previsto per l'adozione dei decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sui contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, oltre che sui limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, codifica dati, garanzie e misure di sicurezza.

Il nuovo comma 15-bis prevede che, per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), adotti periodicamente apposite linee guida recanti le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 dell'art. 12, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Al comma 15-ter viene sostituito il riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale con l'AGENAS che opera come organo tecnico-scientifico del SSN, alla quale viene ora affidata la cura della progettazione dell'infrastruttura nazionale per garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, ferme restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1791.

Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della Salute e il MEF.

Le nuove funzioni di garanzia dell'AGENAS riguardano, nello specifico:

- l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici (al riguardo si evidenzia la soppressione dello specifico riferimento ai dossier farmaceutici regionali; resta quindi il riferimento più generico ai "dossier farmaceutici");
- l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- l'interconnessione dei soggetti previsti dalla normativa in esame per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati, nell'ambito delle Regioni e Province autonome che comunicano di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale o di quelle che già vi si avvalgono. La successiva alimentazione, consultazione e conservazione del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, deve avvenire secondo specifiche modalità da stabilire con decreto MEF, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In base al comma 15-quater, il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS). L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. È demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il MEF, l'individuazione dei contenuti dell'EDS, delle modalità di alimentazione dello stesso ecosistema EDS, oltre che dei soggetti che hanno accesso all'EDS, delle operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati.

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro (Art. 23 quater)

Sono state prorogate fino al 21 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 che regolano il contratto di somministrazione di lavoro.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)